

IVA

Dichiarazioni di intento tra limitazioni e trasferimenti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Viene confermata dall'Agenzia delle entrate la **limitazione all'utilizzo della dichiarazione di intento** in caso di operazioni immobiliari ([risposta all'istanza di interpello n. 304 del 3 settembre 2020](#)) e la **trasferibilità del diritto all'utilizzo alla stabile organizzazione in Italia** di una società che ha trasferito la propria residenza fiscale all'estero, ai sensi dell'[articolo 166 Tuir \(risposta all'istanza di interpello n. 336 del 10 settembre 2020\)](#).

Riepiloghiamo le **regole di formazione del diritto** ad utilizzare la dichiarazione di intento.

Ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), le cessioni, anche tramite commissionari, di **beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili** e le prestazioni di servizi sono effettuate senza pagamento dell'imposta se rese a soggetti che, **avendo effettuato cessioni all'esportazione e operazioni intracomunitarie (c.d. "esportatori abituali")**, si avvalgono di tale facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, e di importare beni e servizi senza addebito di imposta.

La qualifica di **"esportatore abituale"**, a cui consegue la facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza Iva è attribuita a condizione che l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili registrate nell'anno precedente sia **superiore al dieci per cento del volume d'affari** determinato a norma dell'[articolo 20 D.P.R. 633/1972](#), senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) secondo le disposizioni dell'[articolo 1 D.L. 746/1983](#).

Gli acquisti di beni e servizi da parte dei c.d. "esportatori abituali" possono essere effettuati senza pagamento dell'imposta **nei limiti dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili** registrate nell'anno solare precedente (c.d. **plafond fisso**) ovvero nei dodici mesi precedenti (c.d. **plafond mobile**).

L'intento di avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera c\), D.L. 746/1983](#), come modificato dall'[articolo 12-septies D.L. 34/2019](#)) deve risultare da **apposita dichiarazione**, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con **indicazione del protocollo di ricezione**.

Secondo la normativa vigente, il *plafond* può essere utilizzato per acquistare o importare, senza pagamento dell'Iva, **tutti i beni e servizi inerenti all'attività**, con la **sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili**. Ovviamente, questo non vale per il *plafond* "vincolato" (commissionari o promotori delle triangolazioni), che è utilizzabile solo per acquistare beni da esportare allo stato originario.

L'interpretazione è confermata dalla [circolare 145/E/1998](#), che chiarisce la portata della norma attualmente in vigore, secondo cui *"poiché nelle attuali disposizioni non si riscontra più alcun riferimento all'intento, da parte dell'operatore economico, di esportare i beni o di inviarli in altro stato comunitario, ne consegue che, rispetto al passato, l'agevolazione **si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili**, ai beni acquisiti in leasing ed all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata"*.

In relazione **all'esclusione dell'agevolazione per le cessioni dei fabbricati e delle aree edificabili**, nella stessa [circolare 145/E/1998](#) è stato affermato che essa si rende operante non solo in caso di acquisto, ma anche nelle ipotesi in cui il fabbricato venga **realizzato in proprio o mediante contratto d'appalto**, oppure venga **utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria**.

In particolare, è stato precisato che deve ritenersi inteso *"il **divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati**, in dipendenza di **contratti di appalto** aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell'**articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972** escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente"*.

Tale limitazione è stata ribadita nella [risposta all'istanza di interpello n. 304/2020](#) in relazione alla quale i **canoni di locazione finanziaria, riferiti all'utilizzo di un compendio industriale** e che nel caso specifico dell'istanza dovevano ancora essere fatturati a seguito di un accordo transattivo, **non possono essere fatturati usufruendo del plafond Iva** ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972](#).

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 336/E/2020](#) viene invece ribadito il riconoscimento dello *status* di esportatore abituale per una *Branch* italiana che **subentra alla società che ha maturato originariamente** il diritto subordinatamente alla circostanza che il *"plafond sia relativo al complesso aziendale dal quale è scaturito e per mezzo del quale viene esercitata, senza soluzione di continuità, l'attività da cui originano le operazioni non imponibili con l'estero (cessioni*

all'esportazione, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate)".